Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 262**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **1144**.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione ed utilizzazione di tutte le acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuto la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 21 giugno 1963, n. 1059, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Baldissero Torinese, Barbania, Barone, Bibiana, Borgofranco d'Ivrea, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco Cavagnolo, Burolo, Busano, Buttigliera Alta, Caluso, Campiglione Fenile, Caravino, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Chiaverano, Chieri, Ciconio, Cirié, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Feletto, Fiorano Canavese, Foglizzo, Front, Frossasco, Gassino Torinese, Givoletto, Isolabella, Ivrea, La Cassa, Lauriano, Lessolo, Lombardore, Lombriasco, Loranzè Lusigliè, Maglione, Marentino, Mazzè, Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Pralormo, Quagliuzzo, Reano, Rivalba, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rondissone, Roletto, Rosta, Salerano Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Settimo Rottaro, Torrazza Piemonte, Trana, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Virle Piemontese, Vische e San Giusto Canavese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1145**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione religiosa, denominata « Società Missionaria di Maria », con sede in Parma.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione religiosa, denominata « Società Missionaria di Maria », con sede in Parma, rione San Lazzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1146**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 23 novembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in quartiere Calci-Sgraffigna di Palazzolo sull'Oglio (Brescia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1147**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe nel comune di Monreale (Palermo).

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 10 gennaio 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe in contrada « La Pietra » del comune di Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1148**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Fortunato, in Montefalco (Perugia).

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto in data 9 aprile 1964, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 24 marzo e 10 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Fortunato, in Montefalco (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1965, n. **1149**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Caltabellotta (Agrigento).

N. 1149. Decreto del Presidente della eRpubblica 5 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 13 giugno 1962, integrato con dichiarazione del 5 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Caltabellotta (Agrigento). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Folaga ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 16 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 361, con il quale la corvetta « Folaga » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 16 febbraio 1943;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3168 datato 23 luglio 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Folaga », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° agosto 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 51 Difesa-Marina, foglio n. 146

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1965.

Consolidamento dell'abitato di Pedivigliano (Cosenza) a' sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Pedivigliano, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 706, emesso nell'adunanza del 23 luglio 1964;

Decreta:

L'abitato di Pedivigliano è ammesso al beneficio del consolidamento, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1965

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1965
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 217

(7532)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti numero 20119, datata 23 aprile 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Pizzo Italo, funzionario dell'Ufficio predetto designato a sostituire, in caso di assenza, il presidente della citata Commissione, con il dott. Piccini Luigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Piccini Luigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Chieti, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Pizzo Italo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

(7495) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena numero 15306, datata 28 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Fertilio Ferruccio, presidente della citata Commissione, con il dott. Miglia Edvino;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Miglia Edvino è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Modena, in sostituzione del dott. Fertilio Ferruccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

(7506) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1965.

Ragguaglio a giornata dei contributi base settimanali dovuti per gli operai turnisti e per gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il quale prevede la possibilità di ragguagliare a giornata i contributi base settimanali dovuti per gli operai turnisti e per gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria;

Visto l'art. 14 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con il quale sono state sostituite le tabelle *A*) e *B*) n. 1, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Ritenuta, quindi, la necessità di modificare il ragguaglio a giornata dei contributi base settimanali dovuti per i lavoratori anzidetti, stabilito con il decreto ministeriale 26 ottobre 1962;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I contributi base settimanali di cui all'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dovuti per ogni giornata di lavoro per gli operai turnisti e gli operai giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio, che prestano opera saltuaria, sono stabiliti, per ciascuna delle classi di retribuzioni, nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data indicata nell'allegata tabella.

Roma, addì 24 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Contributi base dovuti per gli operai turnisti e giornalieri dell'industria, dell'artigianato e del commercio per ogni giornata di lavoro.

(In vigore dal 1° novembre 1965)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE GIORNALIERA	Importo complessivo dei contributi	Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti
1ª	Fino a L. 667	2	1,00
2ª	Oltre L. 667 » » 1.067	2	1,35
3ª	» » 1.067 » » 1.667	2	1,65
4ª	» » 1.667 » » 2.100	3	2,15
5ª	» » 2.100 » » 2.517	4	2,50
6ª	» » 2.517 » » 2.933	4	3,00
7ª	» » 2.933 » » 3.500	5	3,50
8ª	» » 3.500 » » 4.100	5	4,15
9ª	» » 4.100 » » 4.717	6	4,85
10ª	» » 4.717 » » 5.317	7	5,50
11ª	» » 5.317 » » 5.917	8	6,15
12ª	» » 5.917 » » 6.617	8	6,85
13ª	» » 6.617 » » 7.350	9	7,50
14ª	» » 7.350 » » 8.050	10	8,50
15ª	» » 8.050 » » 8.750	11	9,15
16ª	» » 8.750 » » 9.450	12	10,00
17ª	» » 9.450 » » 10.150	13	10,85
18ª	» » 10.150 » » 10.850	13	11,50
19ª	» » 10.850 » » 11.550	14	12,35
20ª	» » 11.550 » » 12.333	15	13,00
21ª	» » 12.333 » » 13.200	16	14,00
22ª	» » 13.200 » » 14.167	17	15,00
23ª	» » 14.167 » » 15.217	18	16,15
24ª	» » 15.217 » » 16.267	19	17,30
25ª	» » 16.267 » » 17.483	21	18,50
26ª	» » 17.483 » » 18.883	22	20,00
27ª	» » 18.883 » » 20.300	24	21,50
28ª	» » 20.300 » » 21.683	25	23,00
29ª	» » 21.683 » » 23.083	27	24,65
30ª	» » 23.083	28	26,30

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(7369)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera dei comuni di Latina e di Sabaudia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera nei comuni di Latina e di Sabaudia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Latina e di Sabaudia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma quadri naturali di singolare bellezza, resi più suggestivi dalla presenza di Torre Foce Verde e dai pittoreschi laghi di Fogliano dei Monaci e di Caprolace, offrendo inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si possono godere i predetti quadri naturali;

Decreta:

La fascia costiera sita nei territori dei comuni di Latina e di Sabaudia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: da una parte dal mare, dalle altre parti, partendo dalla foce del canale Caterattino, la delimitazione segue il canale predetto fino all'impianto idrovoro, indi la strada dell'impianto, la strada del Caterattino fino all'incontro con strada Folaga Morta, poi questa, strada Colle Piuccio, fino alla litoranea, indi questa fino ad incontrare la strada della idrovora Capo Portiere, segue poi questa sino alla strada Lungomare, indi il lungomare fino a oltre ml. 100 (cento) ad ovest della torre Foce Verde, di qui una linea verticale fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Latina.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Latina e Sabaudia provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto

agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Latina

Verbale n. 10

Oggi, 28 gennaio 1963, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Latina, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) LATINA, SABAUDIA - Zona costiera - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10, il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Latina per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

Visto che la zona costiera dei comuni di Latina e di Sabaudia ha notevole interesse panoramico e forma quadri naturali di singolare bellezza, resi più suggestivi dalla presenza di torre Foce Verde e dai pittoreschi laghi di Fogliano, dei Monaci e di Caprolace.

Visto che nella predetta zona esistono numerosissimi punti pubblici di belvedere, dai quali possono godersi i predetti quadri naturali.

Rilevata la necessità di normalizzare le trasformazioni che in tale zona vogliono intraprendersi, allo scopo di non compromettere le predette bellezze ed i punti di visuale.

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la fascia costiera dei comuni di Latina e di Sabaudia delimitata da una parte dal mare, dalle altre parti, partendo dalla foce del canale Canterattino, la delimitazione segue il canale predetto fino all'impianto idrovoro, indi la strada dell'impianto, la strada del Cateratiino fino all'incontro con strada Folaga Morta, poi questa, strada Colle Piuccio, fino alla litoranea, indi questa fino ad incontrare la strada dell'idrovora Capo Portiere, segue poi, questa sino alla strada Lungomare, indi il Lungomare fino ad oltre ml. 100 (cento) ad ovest della torre Foce Verde, di qui una linea verticale fino al mare.

La Commissione provinciale inoltre fa voti che la zona a valle del lungomare di Latina, compresa tra Foce Verde e Capo Portiere, sia destinata esclusivamente a costruzioni a carattere turistico-balneare di limitate dimensioni e su lotti con un notevole fronte stradale. Raccomanda poi al Comune che per la zona a monte del predetto lungomare le altezze delle costruzioni siano contenute in valori molto bassi.

Infine, per quanto concerne gli accessi pubblici al mare, la Commissione raccomanda che nel piano regolatore di Latina e di Sabaudia siano previste strade di allacciamento con l'arenile, da asservire al pubblico transito e che distino tra loro non oltre i ml. 200 (duecento).

(*Omissis*).

Il presidente: Giovanni QUATTROCCHI

Il segretario: Domenico DE LONGIS

(7339)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Sant'Eufemia a Maiella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7467)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.122.598, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7468)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Nociglia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.543.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7469)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Parabita (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.520.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7470)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Sternatia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7471)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7472)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Monteparano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7473)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Pulsano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7474)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Venosa (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.462.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7475)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.803.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7476)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Ispani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.630.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7477)

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di San Mauro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere mutuo di L. 5.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7478)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Stella Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.060.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

Autorizzazione al comune di Avetrana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Avetrana (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuant ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7480)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Faggiano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7481)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Vicoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7482)

Autorizzazione al comune di Turrivalignani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Turrivalignani (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7483)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Villa Celiera (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7484)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Marsiconuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7485)

Autorizzazione al comune di Montebello di Bertona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Montebello di Bertona (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante a'l effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7486)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Pietranico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7487)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1965, il comune di Roccamorice (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7488)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1965, il comune di Scigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.362.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7522)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1965, il comune di Arzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.419.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7523)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1965, il comune di Vittorito (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.741.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7524)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1965, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.755.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 18 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,82	624,85	624,86	624,81	624,82	624,83	624,80	624,82	624,82
$ Can.	580,94	581 —	581,50	580,95	580,50	580,95	581,03	580,95	580,95	580,90
Fr. Sv.	144,64	144,60	144,55	144,62	144,56	144,74	144,605	144,64	144,64	144,60
Kr. D.	90,63	90,60	90,73	90,63	90,60	90,62	90,62	90,62	90,62	90,60
Kr. N.	87,47	87,48	87,47	87,49	87,45	87,49	87,475	87,47	87,48	87,47
Kr Sv.	120,79	120,78	120,80	120,825	120,75	120,79	120,79	120,79	120,79	120,78
Fol.	173,54	173,50	173,50	173,53	173,50	173,53	173,51	173,55	173,59	173,50
Fr. B.	12,58	12,575	12,5780	12,58	12,57	12,57	12,5785	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127,35	127,46	127,435	127,45	127,46	127,41	127,46	127,46	127,46
Lst.	1751,26	1751,20	1751,70	1751,40	1751 —	1751,17	1751,35	1751,17	1751,17	1751,20
Dm. occ.	155,50	155,95	156,02	155,995	155,95	155,99	155,96	155,99	155,99	155,97
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,195	24,19	24,15	24,19	24,19	24,20	24,19	24,195
Escudo Port.	21,82	21,82	21,80	21,83	21,75	21,83	21,82	21,83	21,83	21,83

Media dei titoli del 18 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1965

1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	580,99
1 Franco svizzero	144,612
1 Corona danese	90,625
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,807
1 Fiorino olandese	173,52
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,422
1 Lira sterlina	1751,375
1 Marco germanico	155,977
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,825

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo dei segretari della carriera di concetto del personale dell'Ente risultano attualmente disponibili due posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati dell'Ente o delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1943 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro complessivamente purchè non si superino i quaranta anni di età;

5) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegata *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491) Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'Ente o presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla segreteria generale dell'Ente autonomo EUR, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente stesso, via della Civiltà del Lavoro, 23, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale, al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine ;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che *il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da* difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 2 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertanto sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'Ente o Amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, *possono presentare soltanto i seguenti documenti*:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando, un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guera, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato o per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

s) i concorrenti già appartenenti ad Enti di diritto pubblico e ad altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi a messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aero nautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Gli esami consteranno in tre prove scritte e in una orale obbligatoria ed una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto costituzionale;
3) Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'Ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'Ente non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di vice segretario oltre la quota aggiunta di famiglia eventualmente spettante, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole della Commissione per il personale dell'Ente. In ogni caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: MELIS

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 400

All'Ente autonomo Esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro, 23. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a due posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto di codesto Ente.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la porpria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . .;

f) di essere nato a . . . . il . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (1)

(1) da autenticare da un notaio o dal segretario comunale di residenza.

(7224)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 20 marzo 1962, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettore centrale per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione artistica nel Ministero della pubblica istruzione, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie appresso specificate:

1. Materie plastiche (decorazione plastica, ceramica, lavorazione del legno, lavorazione artistica dei metalli, pietre dure) e storia delle arti applicate negli istituti e scuole d'arte: 1 posto;

2. Materie scientifiche e tecnologiche negli istituti e nelle scuole d'arte: 1 posto;

3. Strumenti a tastiera: 1 posto;

4. Strumenti ad arco: 1 posto.

Art. 2.

Il concorso di cui al n. 1 del precedente articolo è riservato ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte ed ai professori ordinari delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte i quali rivestano qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

Il concorso di cui al n. 2 del precedente articolo è riservato al personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:

a) direttori degli istituti e delle scuole d'arte;

b) professori ordinari dei licei artistici, degli istituti e delle scuole d'arte, i quali rivestano la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a quella di consigliere di 1ª classe.

I concorsi di cui ai numeri 3 e 4 dello stesso articolo sono riservati ai direttori ed ai professori ordinari dei Conservatori di musica, i quali rivestano la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a direttore di sezione o, almeno da cinque anni, la qualifica non inferiore, per il trattamento economico, a consigliere di 1ª classe.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la qualifica rivestita ed il relativo coefficiente di stipendio nonchè la sede di servizio;

d) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) di non essere stati sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 123 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

I candidati al concorso di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente decreto dovranno inoltre dichiarare il titolo di studio posseduto, specificando presso quale Università o Istituto superiore lo abbiano conseguito e in quale data.

Art 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente ufficio del Ministero.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno fare pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui all'art. 5, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, artistico, musicale, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso per Ispettore Centrale per l'istruzione artistica ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il termine suddetto, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente decreto saranno nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte come segue:

A) Concorso ad ispettore centrale per le materie plastiche e la storia delle arti applicate: tre professori di Università o d'Istituto di istruzione universitaria o di Accademia di belle arti, un funzionario della carriera direttiva dell'Am-

ministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

B) Concorso ad ispettore centrale per le materie scientifiche e tecnologiche tre professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione ed un ispettore centrale di 1ª classe.

C) Concorsi a posti di ispettore centrale per strumenti a tastiera e strumenti ad arco: un professore di Università, un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e tre esperti in materia musicale a scelta del Ministro.

Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette Commissioni, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi coloro che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono stati banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità dei candidati ed all'accertamento delle loro attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 28 punti sui 35 a disposizione delle Commissioni.

Art. 11.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 65 punti sui 100 a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 — comma quarto — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sarà dichiarato vincitore il primo in graduatoria di ciascun concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia e decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dall'Ispettorato per la istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'Ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale i concorsi si riferiscono.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale concorrono.

C) I candidati al concorso di cui al n. 3 dell'art. 2 del presente decreto dovranno inoltre produrre il diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1965
Registro n. 70, *foglio n.* 54

(7179)

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Firenze del pubblico concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 17 del 15 settembre 1965 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 gennaio 1964 n. 3357, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al Compartimento di Firenze nel pubblico concorso a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

(7401)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 3 maggio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cento posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera di concetto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico della agricoltura, centrale e periferico, carriera di concetto, di cui al decreto indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Piazza dott. Antonino, ispettore generale.

Componenti:

Rossi dott. Salvatore, ispettore capo;

Padula dott. Guido, ispettore capo;

Leone, prof. Giuseppe, dell'Istituto tecnico agrario di Roma;

Vivarelli prof. Manlio, dell'Istituto tecnico agrario di Cesena.

Segretario:

Grimaldi dott. Luigi, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1965
Registro n. 14 Agricolt. e foreste, foglio n. 232. — MEROLLA

(7515)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 60;

Considerato che l'ispettore capo dott. Salvatore Rossi si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore capo, dott. Salvatore Rossi è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico della agricoltura di cui alle premesse, l'ispettore capo dott. Guido Giuliani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1965

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1965
Registro n. 14 Agricolt. e foreste, foglio n. 231. — MEROLLA

(7516)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso pubblico al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Lentini

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 del 10 maggio 1963, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta del comune di Lentini, vacante nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1962;

Visti i propri decreti n. 9592 del 1° dicembre 1964 e n. 3733 del 20 maggio 1965, relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 9641 del 5 dicembre 1964, con il quale venne stabilita l'ammissione agli esami delle candidate risultate in possesso dei requisiti necessari;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Vacanti Sofia	punti	59,990
2. Masaracchio Rosalia	»	56,327
3. Caponetto Agata	»	55,237
4. Barresi Vincenza	»	54,680
5. Oliva Francesca	»	54,087
6. Burrafato Ninfa	»	50,507
7. Pisano Concetta	»	49,073
8. Fortunato Giuseppa	»	45,437
9. Casamenti Ines	»	43,380
10. Russo Nunziata	»	43,109

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Lentini.

Siracusa, addì 2 ottobre 1965

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6711 del 2 ottobre 1965, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Lentini, vacante al 30 novembre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Vacanti Sofia classificata al primo posto della graduatoria di cui alle premesse è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Lentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Lentini.

Siracusa, addì 2 ottobre 1965

Il medico provinciale: GALIA

(7391)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Biella

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7380 in data 10 marzo 1965, col quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario nel comune di Biella;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e del Comune interessato;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Biella, è così costituita:

Presidente:
Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Cambosu prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Torino;
Beretta Angiussola prof. Alessandro, direttore dell'Istituto di patologia dell'Università di Torino;
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale di Pavia;
Turletti prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Torino;
Filosa dott. Giulio, direttore di sezione della Prefettura di Vercelli.

Segretario:
Campolieti rag. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La predetta Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed avrà sede presso l'Istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

Vercelli, addì 27 settembre 1965

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7388)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1118, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in comune di Milano al 30 novembre 1962;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Preso atto delle designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della Prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e dell'Amministrazione comunale interessata;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è composta come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Bellino dott. Mario, ispettore generale medico in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Milano;
Colombo prof. Osvaldo, primario chirurgo presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano;
Scalabrino prof. Rosario, primario medico presso l'Ospedale Fatebenefratelli di Milano;
Corneo dott. Generoso, vice prefetto ispettore, in servizio presso la Prefettura di Milano;
Ferrazzi dott. Pietro, medico condotto di ruolo, designato dal sindaco del comune di Milano.

Segretario:
Loria dott. Alberto, consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Milano, addì 29 settembre 1965

Il medico provinciale: VEZZOSO

(7390)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.